:

Comune di Padenghe sul Garda

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n.48 del 19/12/2007

Modificato con delibera di
Consiglio comunale
n.57 del 28/12/2009

Modificato con delibera di
Consiglio comunale
n.59 del 20/07/2015

Modificato con delibera di
Consiglio comunale
n.34 del 30/04/2016

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2
Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 sono le seguenti

- scaglione da 0 a 15.000,00 euro aliquota 0,39%
- scaglione da 15.001,00 a 28.000,00 euro aliquota 0,40%
- scaglione da 28.001,00 a 55.000,00 euro aliquota 0,60%
- scaglione da 55.001,00 a 75.000,00 euro aliquota 0,79%
- scaglione oltre 75.001,00 euro aliquota 0,80%

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dei Giunta Municipale adottata ai sensi dell'art.42 e 47 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

2. Tutti i soggetti titolari di qualsiasi forma reddito sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

(*) Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n.59 del 20/07/2015 e con delibera di Consiglio comunale n.34 del 30/04/2016

Art.2 bis
Soglia di esenzione (*)

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 360/98 comma 3 bis è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi irpef annui inferiori o pari a € 18.000,00

(*) Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 57 del 28/12/2009)

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009